

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4783

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IMPERIALE, CAVALLARO NICOLA, ALBA, ISGRÒ, RINALDI, TENAGLIA

Presentata il 18 gennaio 1968

Provvedimenti in favore del personale impiegatizio del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole ridimensionare la n. 3540 a suo tempo presentata, soprattutto in considerazione delle difficoltà di reperire le somme necessarie al finanziamento degli oneri da essa previsti.

L'esigenza che ne giustifica la presentazione è, nella sostanza, quella illustrata nella relazione che accompagnava la proposta primitiva con le variazioni che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

1) Richiamare a favore degli interessati una norma di legge applicata per categorie similari, senza apportare modificazioni sostanziali al regime politico in vigore;

2) Abbandonare il primitivo proposito di attribuire in maniera indiscriminata la

prima categoria salariale, che comporterebbe un onere considerevole maggiore;

3) Ricavare la modesta somma occorrente mediante una partita di giro dai fondi assistenziali a disposizione del Ministero della difesa.

La scelta di questo capitolo si giustifica con la considerazione che la sistemazione degli interessati rientra sostanzialmente, anche se per aspetti diversi, negli obblighi assistenziali del Ministero verso i suoi dipendenti. Né la entità dello storno, di appena 2,6 per cento dell'intero stanziamento e, comunque, riguardante un solo esercizio finanziario, sembra possa danneggiare le finalità che attraverso l'erogazione di queste somme il Ministero si prefigge di raggiungere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aggiunto il seguente comma:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese al per-

sonale del Ministero della difesa che in applicazione del presente articolo transiterà nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti ».

ART. 2.

All'onere di lire 9.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con ~~variazione di bilancio in diminuzione al~~ capitolo 1651 dello stato di previsione del Ministero della difesa.